



COMUNE DI LODRINO

**CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO
ANNUALITA' ECONOMICA 2017**

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI LODRINO (BS), PER L'ANNUALITA' ECONOMICA 2017.

L'anno 2017, il giorno 12/12/2017 presso la sede del Comune di LODRINO, ha avuto luogo la sottoscrizione definitiva dell'allegata ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l'annualità economica 2017 tra:

Delegazione di parte pubblica, nelle persone di:

Dott.ssa Cicalese Dora


- Presidente



R.S.U., nelle persone di:

..... 

- Sig. Mauro Scaroni

..... 

- Sig.ra Annarita Zamboli Zappa

TITOLI I - PARTE GENERALE

Art. 1. Premesse.

1. Le parti prendono atto:
 - ✓ dell'art. 1, comma 236 della Legge n. 208/2015, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione di personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
 - ✓ della circolare n. 12 del 23/03/2016, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito, tra l'altro, le istruzioni per la corretta applicazione del disposto normativo sopra richiamato;

2. Le parti, inoltre, prendono atto che:
 - ✓ gli importi destinati alle risorse decentrate variabili secondo quanto previsto dall'art.15, comma 2, lett. k CCNL 01.04.1999, verranno computati nel calcolo della spesa del personale, con la sola esclusione delle risorse destinate agli incentivi di cui all'art. 93 del D. Lgs. 163/2006, secondo quanto deliberato dalla Corte dei Conti, sezione riunite, n. 51 del 4.10.2011;
 - ✓ l'Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22/12/2016, ha approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017/2019;
 - ✓ la Giunta Comunale, con deliberazione n. 06 del 26/01/2017, ha approvato il Piano esecutivo di gestione 2017/2019;
 - ✓ l'Ente, nell'anno 2016, ha rispettato il pareggio di bilancio e prevede, altresì, di rispettarlo anche nell'anno 2017.

3. Le parti prendono atto, infine, che:
 - ✓ l'Ente ha rispettato il limite relativo alla spesa per il personale, così come previsto dall'art.1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nell'anno 2015 (rispetto alla media del triennio 2011/2013);
 - ✓ si prevede di rispettare il limite relativo alla spesa di personale, così come previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 27/12/2006 n. 296, nell'anno 2017 rispetto alla media del triennio 2011/2013;
 - ✓ la dotazione organica del personale in servizio presso il Comune di Lodrino, nell'anno 2017, non si è ridotta rispetto all'anno 2016;
 - ✓ l'importo del fondo 2016, così come rideterminato ai sensi dell'art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010, era pari ad euro 11.852,78.

Art. 2. Presa d'atto avvenuta costituzione fondo.

1. Le parti prendono atto che l'Ente ha quantificato le risorse stabili e variabili da destinare al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, per l'anno 2017, come segue:



RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2017

CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN LIRE	IMPORTO IN EURO
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 14 comma 4 - riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario anno 1999		
	Art. 15 comma 1 lettera a) risorse ex art. 31 comma 2		3.342,01
	ex lett. b) fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno		
	ex lett. c) fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità		
	Ex lett. d) fondo per la qualità della prestazione individuale		
	ex lett. e) fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi		
	Art. 15 comma 1 lettera b) risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio		590,42
	Art. 15 comma 1 lettera c) risparmi di gestione destinati nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio		
	Art. 15 comma 1 lettera f) risparmi ex art.2 comma 3 D.Lgs. n. 29/1993		
	Compensi per lavoro straordinario destinati, nell'anno 1998, al personale delle ex qualifiche 7° e 8° che è risultato beneficiario della retribuzione di posizione		
	Art. 15 comma 1 lettera g) risorse destinate per l'anno 1998 al finanziamento dell'istituto del L.E.D.		
	Art. 15 comma 1 lettera h) risorse destinate al finanziamento dell'indennità di direzione e di staff per il personale ex VIII Q.F.		
	Art. 15 comma 1 lettera i) minori oneri derivanti da riduzione di posti di organico del personale con qualifica dirigenziale		
	Art. 15 comma 1 lettera j) risorse pari allo 0,52% monte salari anno 1997 pari a € 84.035,42		€ 436,98
	Art. 15 comma 1 lettera l) risorse del personale trasferito per processi di decentramento e delega di funzioni		
	Art. 15 comma 5 risorse da destinare ad incrementi della dotazione organica in relazione all'attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento degli esistenti dall'01/01/04		€ 1.900,00
C.C.N.L. 05/10/2001	Art. 4 comma 1 incremento 1,1% del monte salari anno 1999		€ 1.217,90
	01/ Art. 4 comma 2 recupero RIA e assegni personali acquisiti al fondo personale cessato con decorrenza 01/00		
C.C.N.L. 22/01/2004	Art. 32 comma 1 incremento 0,62% del monte salari anno 2001		€ 616,48
	Art. 32 comma 2 incremento 0,50% del monte salari anno 2001		€ 497,16
	Quote retribuzioni progressioni economiche acquisite al fondo personale cessato periodo 1999-2003		
CCNL 22.01.2004	Quote mantenimento potenzialità Fondo Progressioni Economiche ai sensi art. 29, comma 5, del CCNL 22.01.2004 - Dichiarazione congiunta n. 14 al CCNL 22.01.2004		
CCNL 09.05.2006	Quote mantenimento potenzialità Fondo Progressioni Economiche ai sensi art. 2, comma 2, del CCNL 09.05.2006 - Dichiarazione congiunta n. 4 al CCNL 09.05.2006		
CCNL 11.04.2008	Quote mantenimento potenzialità Fondo Progressioni Economiche - CCNL 11.04.2008		
CCNL 31.7.2009	Quote mantenimento potenzialità Fondo Progressioni Economiche - CCNL 31.7.2009		
C.C.N.L. 09/05/2006	Art. 4 comma 1 incremento 0,50% del monte salari anno 2003		€ 484,11
C.C.N.L. 11/04/2008	Art. 8 comma 2 incremento 0,60% del monte salari anno 2005		€ 645,23
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI			€ 9.730,29

RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2017

CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN LIRE	IMPORTO IN EURO
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 15 comma 1 - lettera d) (sostituito da art. 4 comma 4 CCNL 05/10/2001) somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 449/1997: <i>economie derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati</i>		
	Art. 43 comma 4 - le amministrazioni individuano le prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente e l'ammontare del contributo richiesto		
	Art. 43 comma 5 - i titolari di centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio		
	Art. 15 comma 1 - lettera l) economie derivanti da trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time ai sensi e nei limiti dell'art. 1 - comma 57 e seguenti L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni		
	Art. 15 comma 1 - lettera k) (come da art. 4 comma 3 CCNL 05/10/2001 risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale)		733,54
	Art. 15 comma 1 - lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 a consuntivo anno 2003		1.369,34
	Art. 15 comma 2 ove sussista la capacità di bilancio dell'ente si possono integrare le somme del fondo sino all' 1,2% massimo su base annua del monte salari del personale riferito all'anno 1997 pari a € 84.035,42		1.008,43
	Art. 15 comma 4 risparmi di gestione e risorse aggiuntive previo accertamento di servizi di controllo interno		
	Art. 15 - comma 5 - risorse necessarie a sostenere oneri del trattamento economico accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi e processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio (non per incremento stabili delle dotazioni organiche)		
C.C.N.L. 14/09/2000	Art. 17 - comma 5 - le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo. Economie derivanti dall'anno 2011		
C.C.N.L. 11/04/2008	Art. 8 comma 3 lettera a) fino ad un massimo dello 0,30% qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32% sul monte salari anno 2005 pari a - PERCENTUALE 0,30%		
	Art. 54 quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finalizzata al finanziamento di incentivi di produttività a favore di messi notificatori		
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI			3.111,31

Art. 3. Durata.

1. Il presente contratto integra il quadro definito dalla contrattazione integrativa decentrata del Comune di Lodrino.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2017.
3. Le disposizioni del presente contratto permangono in vigore sino alla stipula di un nuovo contratto decentrato integrativo.

TITOLO II - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE STABILI E DELLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI

Art. 4. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2010 - art. 17, comma 2, lett. b) del CCNL 1.4.1999.

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, di cui all'art. 5 del CCNL del 31.03.1999, sono interamente a carico delle risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2 (risorse decentrate stabili).
2. Giova, inoltre, ricordare che:
 - per effetto della dichiarazione congiunta n. 14 al CCNL 22.01.2004, con riferimento alla disciplina dell'art. 29, comma 2, l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal CCNL 22.01.2004 al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch'esso a carico dei bilanci degli enti.
 - per effetto della dichiarazione congiunta n. 4 al CCNL 09.05.2006, con riferimento alla disciplina dell'art. 2, comma 1, l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal CCNL 09.05.2006 al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch'esso a carico dei bilanci degli enti.
3. Gli importi fruiti, per progressione economica orizzontale, dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale possono, come richiamato anche nel Contratto Decentrato Integrativo parte normativa triennio 2011-2013 all'art. 20, comma 12, essere destinati a nuove progressioni economiche nell'anno di riferimento secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 2, lett. b) CCNL 01.04.1999, ovvero possono essere portate in aumento delle risorse dell'anno successivo in applicazione della disciplina dell'art. 17, comma 5, dell'art. 17 comma 5 del CCNL 1.04.1999 al pari delle altre economie.
4. L'utilizzo del fondo per l'anno 2017 per le progressioni economiche riconosciute negli anni precedenti al personale dipendente ammonta ad € 7.300,66.

Art. 5. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento di nuove progressioni economiche.

1. Non sono previste progressioni economiche nell'anno 2017.

Art. 6 - Utilizzo risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto.

1. Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione, per gli anni 2003 e 2004, dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in tabella

D del CCNL del 22.01.2004. Per i nuovi assunti, sia su posti vacanti nella fase di prima applicazione della presente disciplina, (quindi negli anni 2002 e 2003) sia, a maggior ragione, su posti di nuova istituzione conseguenti ad incrementi di dotazione organica, l'importo della indennità di comparto deve essere interamente finanziata dal bilancio.

2. Egualmente, non sono da imputare al fondo in parola le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato contratto di formazione e lavoro.
3. Con riferimento al personale che viene riclassificato nella categoria superiore a seguito di progressione verticale i maggiori oneri della colonna 1 della tabella "D" allegata al CCNL 22.01.2004 sono sempre a carico del bilancio, per quelli delle colonne 2 e 3 della sopra citata tabella, occorre distinguere:
4. se il posto di organico conferito per progressione verticale era occupato da un lavoratore cessato dal servizio con recupero del finanziamento della propria quota dell'indennità di comparto tra le risorse stabili, la quota parte dei maggiori oneri (come differenza rispetto al valore in godimento da parte del lavoratore interessato) sarà sempre a carico delle medesime risorse decentrate stabili;
5. se il posto era vacante negli anni 2002 e 2003 (quindi senza alcun pagamento della indennità di comparto) la quota parte dei maggiori oneri è a carico del bilancio dell'ente.
6. Per l'anno 2017 la quota dell'indennità di comparto finanziata con risorse decentrate stabili è presumibilmente pari a euro 1.388,16.

Art. 7. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento del primo inquadramento in applicazione del CCNL 31.03.1999 - area vigilanza.

1. Gli importi utilizzati per tale istituto sono pari ad euro 0,00.

Art. 8. Compensi per attività disagiate.

1. Le parti convengono di considerare attività particolarmente disagiate la seguente:
 - attività lavorativa svolta nel giorno di riposo in relazione a particolari esigenze di servizio verificatesi.
2. Per tali attività, così come descritte al comma precedente, si conviene la seguente indennità:
 - euro 25,00 per ogni attività effettivamente svolta nel limite massimo attribuibile pari ad euro 300,00.
3. La liquidazione delle prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo avviene, con cadenza mensile, previa comunicazione all'ufficio personale debitamente sottoscritta, in originale, da parte del responsabile di area, dalla quale si evincano le attività effettivamente svolte.
4. Lo stanziamento destinato a tale indennità è pari ad euro 0,00 detto importo, peraltro, sarà oggetto di verifica in sede di consuntivazione delle attività svolte.

Art. 9. Indennità di qualifica categorie "A-B.1".

1. Lo stanziamento destinato è pari ad euro 0,00.

Art.10. Indennità di turno.

1. Lo stanziamento destinato a tale indennità è pari ad euro 0,0.

Art. 11. Indennità di reperibilità.

1. Lo stanziamento destinato a tale indennità è pari ad euro 0,00.



Art. 12. Compensi per maggiorazione oraria art. 24 CCNL 14.09.2000.

1. Lo stanziamento destinato a tale istituto è pari ad euro 0,00.

Art. 13. Indennità maneggio valori.

1. Lo stanziamento destinato a tale indennità è pari ad euro 0,00.

Art. 14. Compensi a favore dei messi notificatori.

1. In applicazione dell'art. 54 del CCNL del 14/09/2000 si prevede che una quota pari al 40% del rimborso delle spese di ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria sia destinata all'erogazione di incentivi a favore dei messi notificatori.
2. Ad ogni messo notificatore e' destinata la quota percentuale in precedenza indicata in funzione delle notificazioni effettuate.
3. Lo stanziamento destinato a tale indennità è pari ad euro 50,00.

Art. 15. Compensi per specifiche responsabilità di cui all'art. 17 comma 2 lett. i) del CCNL 1.04.1999 come integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.01.2004.

1. Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità nonché i compiti e le funzioni, così come individuati dall'art.17, comma 2, lett. i) del CCNL del 01.04.1999, integrato dall'art.36 del CCNL del 22.01.2004, è prevista una specifica indennità.
2. Il compenso per specifiche responsabilità ha natura retributiva, fissa e ricorrente, ed è erogato in un'unica quota annuale.
3. Detto compenso è decurtato, come avviene per le retribuzioni di posizione delle posizioni organizzative, nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento. I risparmi derivanti dall'applicazione di tali decurtazioni rappresentano economie per l'Amministrazione secondo quanto disposto dall'art.71 del D.L. 112/2008.
4. In applicazione dell'art. 17, comma 4 del CCNL 14.09.2000 l'indennità di cui al presente articolo non può essere revocata durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità prevista dall'art. 16 del D. Lgs. 151/2001;
5. Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti: euro 0,00.

Art. 16. Compensi per indennità di rischio.

1. Lo stanziamento destinato è pari ad euro 0,00.

Art. 17. Compensi per specifiche responsabilità.

1. Non sono state destinate risorse.

Art. 18. Progetti vari finanziati dall'art.15 comma 5 C.C.N.L. 01.04.1999.

1. Non sono state destinate risorse.

Art. 19. Compensi per il finanziamento dei servizi che migliorano i livelli di efficienza ed efficacia dell'ente finanziati da specifiche disposizioni di legge.

1. Rilevato che gli obiettivi di gruppo e/o i particolari progetti si traducono in un potenziamento delle attività, nel miglioramento e/o nella riorganizzazione di quelli esistenti, oltreché

nell'attivazione di nuovi, a parità di organico, ciò rende possibile l'integrazione delle risorse decentrate variabili ai sensi dell'art.15, comma 2 e comma 5 del medesimo CCNL 1.4.1999, integrazione che viene pertanto finalizzata a retribuire con un compenso incentivante quei dipendenti che assicurando il massimo apporto qualitativo e/o quantitativo contribuiscono fattivamente al potenziamento, miglioramento e riorganizzazione dei servizi esistenti e all'attivazione di nuovi.

2. Per l'anno 2017 il potenziamento, il miglioramento e la riorganizzazione dei servizi in termini quantitativi e qualitativi può essere ricondotto alle seguenti attività:

n.	descrizione	finanziamento	importo
1	Estrazione e invio dei dati relativi ai cittadini che rendono dichiarazione di volontà a donare (o diniego) organi e tessuti in occasione del rilascio della carta di identità (Legge 01/04/1999 n. 91 e legge 09/08/2013 n. 98)	art.15, comma 2 CCNL 1-4-1999	€ 350,00
2	Riorganizzazione attività servizio polizia locale a seguito dell'approvazione dell'accordo di collaborazione istituzionale a supporto delle politiche per la sicurezza urbana tra i comuni di Casto, Lodrino e Marcheno	art.15, comma 2 CCNL 1-4-1999	€ 308,43
3	Attivazione procedure informatiche (registri) per la gestione di pratiche edilizie presenti negli archivi comunali in formato cartaceo	art.15, comma 2 CCNL 1-4-1999	€ 350,00

Art. 20. Risorse finalizzate all'incentivazione di prestazioni. Art. 15 comma 1 - lettera k) (art. 4 comma 3 CCNL 05/10/2001).

1. Lo stanziamento destinato e' pari ad euro presunti 733,54: le parti prendono atto che detto importo è solo stimato e che lo stesso verrà riconosciuto al personale, nella misura che verrà determinata a consuntivo, secondo le modalità e nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento approvato dall'Ente in attuazione del disposto di cui all'art. 93 commi 7bis e seguenti del d.lgs. n. 163/2006.

Art.21. Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.

- Le risorse destinate alla performance individuale per l'anno 2017 sono pari ad € 1.371,99, cui andrà ad aggiungersi la quota degli Obiettivi di Gruppo/Particolari progetti quantificata in € 1.008,43 per un importo totale presunto di € 2.380,42.
- Il riconoscimento al personale degli importi di cui al comma 1 è legato al raggiungimento degli obiettivi individuali di PEG/PDO/Piano della performance, nonché degli obiettivi di gruppo e/o particolari progetti contenuti anche in altri atti di programmazione/pianificazione dell'Ente e ricompensano "una tantum" le prestazioni di breve periodo.
- Tali risorse sono erogate previa valutazione, da parte dei soggetti a tale fine individuati dal vigente sistema di valutazione ed in conformità a quanto dallo stesso previsto. Ciò determina la conferma, la riduzione proporzionale o la non conferma della quota di fondo di cui sopra.
- Il riparto degli importi destinati a Obiettivi di Gruppo/Particolari progetti è disposto dai responsabili di posizione organizzativa proponenti l'obiettivo di gruppo/particolare progetto, o dal Segretario, sulla base dell'apporto individuale e del grado di complessità dato da ciascun dipendente partecipante al progetto in termini di prestazioni e risultati. Gli obiettivi di gruppo ed i particolari progetti potranno essere remunerati solo se la percentuale di raggiungimento degli stessi sia superiore al 50%.

5. L'erogazione del premio incentivante avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a consuntivo entro 60 gg dalla conclusione del procedimento di misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2017 e dell'intero processo di valutazione;
 - durante l'anno a conclusione del raggiungimento degli Obiettivi di Gruppo/Particolari progetti.
6. In ogni caso, per poter usufruire dell'incentivo di cui sopra, ciascun dipendente dovrà garantire la corretta esecuzione delle attività di progetto tramite una più efficiente riorganizzazione della propria attività, al fine di garantire anche il puntuale svolgimento delle prestazioni ordinarie che competono allo stesso.
7. La valutazione, di competenza dei Responsabili, si effettua a cadenza periodica ed è tempestivamente comunicata al dipendente.

*R. Di
Scell.*